

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4737 del 19/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 15/01/2021 (RETTIFICATA CON D.D. N. 3575 DEL 15/07/2021) - DITTA IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL ATTIVITÀ: LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4858 del 13/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 15/01/2021 (RETTIFICATA CON D.D. N. 3575 DEL 15/07/2021) - DITTA IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL

ATTIVITÀ: LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 15/01/2021 (come rettificata con D.D. n. 3575 del 15/07/2021) è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 13932 del 2/02/2021, per l'attività di "logistica aziendale esterna" svolta dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) nello stabilimento sito in Piacenza (PC), Strada Torre della Razza n. 151, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) in data 11/07/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 113924, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 121344 del 21/07/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 8 del 13/09/2022 Sinadoc 25104/2022), risulta che:

- con la comunicazione di modifica non sostanziale, la ditta indica che i seguenti valori di durata massima delle emissioni in atmosfera, riportati nell'atto sopra richiamato (e corrispondenti a quanto indicato nell'istanza di AUA), avrebbero dovuto intendersi come durate medie giornaliere:

Emissione	Impianto	Durata massima giornaliera [h/g]
E2	CT1 - Generatore termico civile P=1997 kW	1
E3	CT2 - Generatore termico civile P=1997 kW	1
E4	CT3 - Generatore termico civile P=1600 kW	1
E5	CT4 - Generatore termico civile P=310 kW	16
E6	CT1ext - Generatore termico civile P=1997 kW	1
E7	CT2ext - Generatore termico civile P=1997 kW	1
E8	CT3ext - Generatore termico civile P=1600 kW	1

- in particolare la ditta riporta che non è possibile stabilire a priori che 1 h/g di funzionamento degli impianti CT1, CT2, CT3, CT1ext, CT2ext, CT3ext siano sufficienti allo scopo a cui sono preposti (si attivano esclusivamente nel caso le basse temperature rischino di compromettere il corretto funzionamento dell'impianto antincendio: l'accensione avviene quando la temperatura media interna del deposito è al di sotto di 4 °C., e tale eventualità, pertanto, può riscontrarsi solo alcuni giorni all'anno, nei periodi più freddi);
- a ditta chiede pertanto un aumento della durata di funzionamento di CT1, CT2, CT3, CT1ext, CT2ext, CT3ext e CT4 (quest'ultimo generatore è dedicato al riscaldamento degli ambienti di lavoro e produzione acqua calda sanitaria - uffici), secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Emissione	Impianto	Durata massima giornaliera [h/g]
E2	CT1 - Generatore termico civile P=1997 kW	16
E3	CT2 - Generatore termico civile P=1997 kW	16
E4	CT3 - Generatore termico civile P=1600 kW	16
E5	CT4 - Generatore termico civile P=310 kW	24
E6	CT1ext - Generatore termico civile P=1997 kW	16
E7	CT2ext - Generatore termico civile P=1997 kW	16
E8	CT3ext - Generatore termico civile P=1600 kW	16

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 22/08/2022, prot. n. 137687, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Piacenza, con nota prot. n. 111894 del 9/09/2022 (acquisita al prot. Arpa n. 147726), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere

all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 15/01/2021 (come rettificata con D.D. n. 3575 del 15/07/2021), rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 13932 del 2/02/2021, alla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), avente sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, per l'attività di "logistica aziendale esterna" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Strada Torre della Razza n. 151, sostituendo i seguenti limiti di cui al punto 2) del dispositivo:

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=1997 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 310 Kw

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6,4	m

EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6,4	m

EMISSIONE N. E8 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 Kw

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6,4	m

con quelli di seguito riportati:

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=1997 Kw

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 Kw

<i>Durata massima giornaliera</i>	16	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	16,8	<i>m</i>

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KWt

<i>Durata massima giornaliera</i>	16	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	16,8	<i>m</i>

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 310 KWt

<i>Portata massima</i>	500	<i>Nm³/h</i>
<i>Durata massima giornaliera</i>	24	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	16,8	<i>m</i>
<i>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</i>		
<i>Polveri</i>	5	<i>mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	150	<i>mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	35	<i>mg/Nm³</i>
<i>Monossido di Carbonio (espresso come CO)</i>	100	<i>mg/Nm³</i>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KWt

<i>Durata massima giornaliera</i>	16	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	6,4	<i>m</i>

EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KWt

<i>Durata massima giornaliera</i>	16	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	6,4	<i>m</i>

EMISSIONE N. E8 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KWt

<i>Durata massima giornaliera</i>	16	<i>h/g</i>
<i>Altezza minima</i>	6,4	<i>m</i>

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 139 del 15/01/2021 (come rettificato con D.D. n. 3575 del 15/07/2021) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 13932 del 2/02/2021) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 13932 del 2/02/2021;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.